

N. R.G. 15425 / 2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetto	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15425/2023 promosso da:

O [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED])

RECLAMANTE

contro

[REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

RECLAMATO

a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

O [REDACTED] S.r.l. ha dedotto a fondamento del reclamo la mancanza di motivazione del provvedimento sotto vari profili.

A dispetto della formulazione delle censure in termini di “carezza di motivazione”, le doglianze della reclamante si risolvono in realtà in una richiesta di revisione nel merito della decisione assunta dal giudice di prime cure, decisione che risulta in vero diffusamente motivata su ciascuno dei profili oggetto di impugnazione.

Secondo la reclamante il diritto del socio Cantù ex art. 2476 comma 2 c.c. non può trovare riconoscimento in questa sede e la sua richiesta sarebbe abusiva o comunque infondata dal momento che: a) si porrebbe in contrasto con l’atteggiamento di disinteresse finora mostrato; b) le informazioni richieste, in parte afferenti al *know how* di O [REDACTED] S.r.l., potrebbero essere utilizzate dal socio per svolgere attività concorrenziale, in violazione della “privacy” della società; c) il vero intento del socio sarebbe quello di sfruttare le informazioni per svolgere una “*due diligence* occulta”, funzionale ad alienare la partecipazione sociale; d) non sussisterebbe alcun *periculum in mora*.



Il reclamo è infondato.

Il collegio condivide quanto deciso dal giudice di prime cure.

Come noto, il diritto del socio di s.r.l. previsto dall'art. 2476, comma 2 c.c. – che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e relativa documentazione - consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione, né ammette alcun limite, salvo quelli tradizionali del: a) rispetto del canone generale di buona fede, b) contemperamento tra diritti parimenti meritevoli di tutela, sempre che sussistano i presupposti per un bilanciamento. In altre parole, il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, laddove esso integri un'ipotesi di abuso del diritto o, infine, laddove esso contrasti con un preminente diritto altrui.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi da ultimo menzionate.

A margine del rilievo per cui è irrilevante che in passato il socio non abbia manifestato interesse per la partecipazione sociale (posto che il diritto ex art. 2476, comma 2 c.c. non è riconosciuto su base “premiale” in relazione all'esercizio “virtuoso” dei diritti sociali, né la sua esclusione può avere un fondamento di tipo “punitivo”), quanto alle ulteriori censure si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'impiego delle informazioni per finalità concorrenziali, evidenzia il collegio che la doglianza di O [redacted] S.r.l. risulta circoscritta al mero timore di un loro possibile utilizzo illecito, e non è dunque sorretta da allegazioni sul compimento effettivo di alcuna attività concorrenziale, nemmeno nelle forme del concorso del socio (fermo il rilievo per cui, nel rapporto tra la O [redacted] S.r.l. e O [redacted], difetta il presupposto stesso della concorrenza, ossia l'identità di attività sociale, dal momento che la società svolge attività di gestione di piattaforme per il crowdfunding, mentre O [redacted] svolge attività di consulenza). Ad ogni modo, non risulta esistente alcun patto di non concorrenza tra le parti, né si ravvisa alcuna disposizione statutaria che preveda il divieto di concorrenza del socio (dovendosi semmai ravvisare una previsione statutaria – di segno contrario – che prevede l'esonero dell'amministratore dal divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.).

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento al dedotto timore di un utilizzo illecito di informazioni riservate della società, in relazione al quale l'odierna reclamante ha invocato – impropriamente – la tutela della “privacy” (dovendosi fare riferimento, verosimilmente, alla segretezza delle informazioni ex art. 98 c.p.i.). In proposito evidenzia il tribunale che O [redacted] S.r.l. non ha allegato in modo sufficientemente specifico quali sono e in che cosa consistono le informazioni riservate contenute nei contratti che la società si rifiuta di mostrare al socio; a ben vedere, l'odierna reclamante si è limitata, in buona sostanza, ad affermare che “la divulgazione a terzi di tali elementi comporterebbe un nocumento irreparabile”. Anche laddove si scorgono riferimenti alla tipologia di informazioni la cui



riservatezza è, in tesi, compromessa dall'accesso del socio alla documentazione sociale (ad esempio, informazioni sulle "modalità di gestione dei protocolli di sicurezza informatica dei portali di O [redacted] S.r.l." nel contratto con D [redacted] S.r.l.), deve ritenersi dubbia l'esistenza dei requisiti di segretezza del *know how* di proprietà della società per il solo fatto che le informazioni in questione sono state condivise dalla stessa società con un soggetto terzo (contraente), talché in questa sede non si ravvisano ragioni sufficienti per impedirne l'accesso al socio (a maggior ragione se si considera che C [redacted] ha manifestato la sua disponibilità a sottoscrivere accordi di non divulgazione).

Con riguardo all'ulteriore censura di O [redacted], relativa alle finalità "occulte" di *due diligence* perseguite dal socio mediante la richiesta di accesso alla documentazione sociale, osserva il tribunale che non ricorre alcuna ipotesi di abuso del diritto: lo strumento necessario per poter effettuare una valutazione economica della propria partecipazione sociale, funzionale alla determinazione del prezzo di vendita, è esattamente quello dell'esercizio del diritto di informazione ex art. 2476 comma 2 c.c., mediante accesso alla documentazione sociale. A ben vedere, dunque, lo strumento giuridico invocato da C [redacted] è del tutto coerente con le finalità riferite, che sono pienamente lecite. Sul punto, infatti, si osserva che non esiste alcun divieto di alienazione della partecipazione sociale; del pari, eventuali disposizioni statutarie che ne limitino la circolazione (ad es. clausole di prelazione, di gradimento), non ne impediscono comunque l'alienazione, che rimane per l'appunto sempre lecita. Semmai, deve ritenersi che il rifiuto della società a consentire l'accesso del socio alla documentazione sociale preclude di fatto la facoltà di quest'ultimo di svolgere un'adeguata *due diligence*, ciò che comprime indebitamente il suo diritto di alienare la quota detenuta del capitale sociale.

Infine, per quanto riguarda la dedotta mancanza di *periculum in mora*, osserva il collegio che il diritto del socio ex art. 2476 comma 2 c.c. ha natura strumentale rispetto all'esercizio degli ulteriori diritti sociali, talché deve ritenersi che il tempestivo esercizio di questi ultimi non può che richiedere il tempestivo accesso alle informazioni e alla documentazione sociale. Nelle more del giudizio di cognizione il diritto sociale, cui l'accesso alla documentazione sociale risulta preordinato, verrebbe inevitabilmente compromesso, con pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per questa fase sulla base degli stessi criteri già indicati in prime cure.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento da parte della soccombente di una somma pari al doppio del contributo unificato.



PQM

Il tribunale,

rigetta il reclamo;

condanna la reclamante a pagare le spese di lite in favore del reclamato, liquidate per questa fase in € in

€ 3.753,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002.

Si comunichi.

Brescia, 5.2.2024

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

